



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **15/02/2022** - delibera n. **35**

L'anno **(2022)**, il mese di **FEBBRAIO**, il giorno **QUINDICI**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LATTUCA ENZO	Sindaco	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Vice Sindaco	X	
ACERBI CAMILLO	Assessore	X	
FERRINI LUCA	Assessore	X	
LABRUZZO CARMELINA	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MAZZONI CRISTINA	Assessore	X	
VERONA CARLO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022, AI SENSI DEGLI ARTT.11 BIS E SS.GG. DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011, DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESENA RELATIVO ALL'ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNE DI CESENA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;
- il principio contabile applicato 4/4, così come integrato dal DM 11 agosto 2017, prevede che:
«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato».

RILEVATO CHE:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2 come modificato dal DM 11 agosto 2017, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 1. «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione; aggiunto

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

Sono escluse dal perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti e le società in liquidazione;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 approvato con delibera consiliare n. 81 del 30/09/2021 e la delibera consiliare n. 102 del 22/12/2021 nota di aggiornamento DUP 2022/2024;
- la nota integrativa al Bilancio di previsione 2022/2024 approvata con delibera consiliare n. 103 del 22/12/2021, richiamata per quanto di interesse del presente provvedimento, nei quali atti sono evidenziati le società di capitale direttamente partecipate dal Comune di Cesena, gli organismi partecipati nonché gli enti strumentali;

PRESO ATTO che gli organismi partecipati sono i seguenti:

SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) 31/12/2021
ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.	100
ATR Soc. Cons. a r.l.	72,16

TECHNE Soc. Cons. a r.l.	50
SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc. Cons. p.a.	42,72
CESENA FIERA S.p.A.	33,18
S.A.PRO S.p.A. - in liquidazione (procedura fallimentare)	33
UNICA RETI S.p.A.	32,32
START ROMAGNA S.p.A.	15,59
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	10,08
AMR Soc. Cons. a r.l.	9,46
HERA S.p.A.	1,1217
LEPIDA Soc. Cons. p.a.	0,0014

AZIENDE PUBBLICHE ED ENTI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) 31/12/2021
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,707
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (Province di Ferrara, Forlì - Cesena, Ravenna, Rimini)	0,67
FONDAZIONI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) AL F.DO DI DOTAZIONE 31/12/2021
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	48,85
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	4,14
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,20
FONDAZIONE FRANCO SEVERI Onlus	0

Ai fini della definizione dell'**Elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cesena"**:

– in base ai criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non ne fanno parte le seguenti società:

- Hera s.p.a. (1,1217%) (quotata con percentuale inferiore al 10%)
- S.A.PRO. s.p.a. (33%) (in fallimento)
- START ROMAGNA S.p.a. (15,59%) (società partecipata con percentuale inferiore al 20%)
- AMR Soc. Cons. a r.l. (9,46%) (società partecipata con percentuale inferiore al 20%)

- il Principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato prevede che gli Enti “redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”; al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato si includono pertanto nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cesena anche START ROMAGNA S.p.a. e AMR Soc. Cons. a r.l. in quanto pur non essendo società in house hanno affidamenti diretti.

– nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate oltre alle società partecipate, agli enti pubblici vigilati come sopra riportati anche il seguente ente di diritto privato controllato:

FONDAZIONI
FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA GHISA

il quale non fa parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cesena” in quanto non deliberata la percentuale di partecipazione, non sottoscritte quote di fondo di dotazione, ma previsto solo nello statuto la nomina o designazione o indicazione di un consigliere da parte del Comune;

Elenco 1) “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cesena”:

ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.	100
ATR Soc.Cons. a r.l.	72,16
TECHNE Soc.Cons.a r.l.	50
SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc.Cons.p.a.	42,72
CESENA FIERA S.p.A.	33,18
UNICA RETI S.p.A.	32,32
START ROMAGNA S.p.A.	15,59
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	10,08

AMR Soc. Cons. a r.l.	9,46
LEPIDA Soc Cons.p.a.	0,0014
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,707
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (Province di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini)	0,67
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	48,85
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	4,14
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,20
FONDAZIONE FRANCO SEVERI Onlus	0

Ai fini della definizione dell'**Elenco 2) "Enti, aziende e società componenti del Gap compresi nel bilancio consolidato"** cosiddetto Perimetro di consolidamento:

- il principio contabile 4/4 al fine di definire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento agli esercizi 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole

numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

- Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente;
- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»

RICHIAMATA anche la delibera consiliare n. 104 22/12/2021 “Razionalizzazione delle partecipazioni societarie: relazione sullo stato di attuazione dei piani precedenti, definizione nuovo perimetro di ricognizione e ricognizione ordinaria 2021”, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo e conseguentemente considerati rilevanti, sono le seguenti:

ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.	IN HOUSE
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.P.A.	IN HOUSE
ATR Società Consortile a r.l.	IN HOUSE
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	IN HOUSE
LEPIDA Soc. Cons. p.a.	IN HOUSE
START ROMAGNA S.p.a	AFFIDAMENTO DIRETTO
AMR Soc. Cons. a r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	AFFIDAMENTO DIRETTO

ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	AFFIDAMENTO DIRETTO
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO

- in base alla soglia di irrelevanza percentuale (partecipazione inferiore 1% salvo il caso dell'affidamento diretto) nonché di irrilevanza economica, sono fuori dal perimetro di consolidamento:

	%
FONDAZIONE FRANCO SEVERI ONLUS	0
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,20
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (Province di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini)	0,67

- la soglia di irrilevanza della singola partecipata relativa all'esercizio 2020, come da Relazione al rendiconto della gestione anno 2020 della capogruppo Comune di Cesena approvato con delibera consiliare n. 30 del 29/04/2021, è la seguente:

Parametri	Comune di Cesena	%	Soglia di irrilevanza
Totale attivo	1.040.497.239,91	3%	31.214.917,20
Patrimonio netto	943.354.073,55	3%	28.300.622,21
Ricavi caratteristici	91.009.480,83	3%	2.730.284,42

- la soglia di irrilevanza del totale delle partecipate non rilevanti relativa all'esercizio 2020, come da Relazione al rendiconto della gestione anno 2020 della capogruppo Comune di Cesena approvato con delibera consiliare n.30 del 29/04/2021, è la seguente:

Parametri	Comune di Cesena	%	Soglia di irrilevanza
Totale attivo	1.040.497.239,91	10%	104.049.723,99
Patrimonio netto	943.354.073,55	10%	94.335.407,36
Ricavi caratteristici	91.009.480,83	10%	9.100.948,08

- in base alle soglie di rilevanza economica determinate con i dati dei bilanci consuntivi 2020 degli organismi interessati, sono comprese nel perimetro di consolidamento:

	Attivo	Patrimonio netto	Ricavi
Unica Reti S.p.a.	239.220.830	213.652.066	9.023.285
Start Romagna S.p.a.	85.392.377	30.205.058	81.534.076
AMR Soc. Cons. a r.l.	16.714.347	3.340.615	62.267.390
Techne Soc. Cons a r.l.	2.828.158	486.541	3.115.928
SER.IN.AR. Soc. Cons. p.a.	3.735.878	1.454.026	3.330.453

- in base alle soglie di irrilevanza economica, sono fuori dal perimetro di consolidamento:

	Attivo	Patrimonio netto	Ricavi
Cesena Fiera S.p.a.	6.555.750	3.925.019	1.289.982
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	472.205	26.565	660.999
<i>Controllo irrilevanza complessiva (totale inferiore 10%)</i>	<i>7.027.955</i>	<i>3.951.584</i>	<i>1.950.981</i>

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e Servizi Economico-finanziari;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

D E L I B E R A

- 1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato 2021, quali componenti del “**Gruppo Comune di Cesena**” (**Elenco n. 1**), oltre al Comune di Cesena, capogruppo, i seguenti organismi partecipati

ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.	100
ATR Soc. Cons. a r.l.	72,16
TECHNE Soc.Cons.a r.l.	50
SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc.Cons.p.a.	42,72

UNICA RETI S.p.A.	32,32
CESENA FIERA S.p.A.	33,18
START ROMAGNA S.p.A.	15,59
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	10,08
AMR Soc. Cons. a r.l.	9,46
LEPIDA Soc Cons.p.a.	0,0014
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,707
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (Province di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini)	0,67
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	48,85
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	4,14
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,20
FONDAZIONE FRANCO SEVERI Onlus	0

- 2) **DI INDIVIDUARE** altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato 2021, i componenti del “**Perimetro di Consolidamento del Comune di Cesena**” (Elenco n. 2), oltre al Comune di Cesena, capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:

ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.	100	In House
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.	100	In House
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2	Affidamento diretto
ATR Soc. Cons. a r.l.	72,16	In House
TECHNE Soc. Cons. a r.l.	50	Rilevanza economica
SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc.Cons.p.a.	42,72	Rilevanza economica
UNICA RETI S.p.A.	32,32	Rilevanza economica

ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,707	Affidamento diretto
START ROMAGNA S.p.A.	15,59	Affidamento diretto e rilevanza economica
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	10,08	In House
AMR Soc. Cons. a r.l.	9,46	Affidamento diretto e rilevanza economica
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	4,14	Affidamento diretto
LEPIDA Soc. Cons. p.a.	0,0014	In House

- 3) **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Cesena;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2).

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 16/02/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 16 febbraio 2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BARBARA BARTOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 15/02/2022.
